DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1985

che autorizza la Grecia ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(85/594/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che la situazione della Grecia ha provocato, specialmente dall'inizio del 1985, un forte deterioramento della bilancia dei pagamenti correnti;

considerando che tale situazione ha continuato a deteriorarsi negli ultimi mesi; che la pressione sul mercato dei cambi si è accresciuta in misura significativa; che in conseguenza di tale evenienza, e per far fronte a fenomeni di stoccaggio speculativo, la banca di Grecia, pur accettando un accentuato deterioramente della dracma, ha dovuto attingere in modo sensibile alle riserve ufficiali;

considerando che gli oneri derivanti dall'accumulo di un elevato indebitamento esterno costituiscono un forte vincolo sui pagamenti esterni della Grecia; che la Grecia si trova pertanto a dover far fronte ad una situazione economica eccezionale e che l'attuale evoluzione della bilancia dei pagamenti di questo paese è insostenibile;

considerando che con lettera del 16 ottobre 1985 il governo greco ha comunicato alla Commissione di aver adottato un programma di stabilizzazione dell'economia ed una serie di misure destinate a ridurre lo squilibrio della bilancia dei pagamenti e che a tal fine esso si è richiamato alle disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 1, del trattato;

considerando che, nel quadro di tali misure, il governo greco ha adottato un sistema di deposito obbligatorio, in contanti, infruttifero, presso la banca di Grecia, per un periodo di sei mesi; che tale deposito ammonta al 40 % o all'80 % del valore cif della merce a seconda dei prodotti, che sono suddivisi in due elenchi; che questo sistema di deposito è stato adottato principalmente per ottenere un effetto immediato sulla bilancia dei pagamenti nell'attesa che gli altri provvedimenti producano i loro effetti, e per esercitare sulla liquidità una pressione che consenta di sostenere l'azione intesa a frenare l'espansione monetaria, azione che fa parte integrante del piano di risanamento dell'economia greca;

considerando che in base alla presente decisione non può essere autorizzata alcuna discriminazione nel finanziamento delle operazioni commerciali a detrimento dei prodotti importati provenienti dalla Comunità;

considerando che la Commissione, avendo esaminato la situazione dell'economia greca a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, nonché le misure già adottate della Grecia ai sensi dell'articolo 104 del trattato, ha indirizzato a detto stato membro, in data 30 ottobre 1985, una raccomandazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 del trattato;

considerando che la Commissione, dopo aver consultato il comitato monetario, ha raccomandato al Consiglio un concorso reciproco; che con decisione del 18 novembre 1985 il Consiglio ha concesso un prestito in base al meccanismo dei prestiti comunitari destinato al sostegno delle bilance dei pagamenti degli stati membri;

considerando tuttavia che, data la gravità delle difficoltà esistenti attualmente in Grecia e l'urgenza con cui occorre rimediarvi, le misure raccomandate alla Grecia a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 e il sostegno comunitario concesso non appaiono sufficienti in quanto non possono produrre pienamente i loro effetti a breve termine né procurare, da soli, il risanamento in tempi brevi della bilancia dei pagamenti greca;

considerando che spetta pertanto alla Commissione autorizzare l'attuazione delle misure di salvaguardia adeguate, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato;

considerando che, per tali motivi, occorre autorizzare il governo greco ad esigere un deposito, in contanti, infruttifero, in occasione delle importazioni di determinate merci;

considerando che il risanamento della situazione finanziaria esterna della Grecia esige che vengano temporaneamente mantenute, oltre il 31 dicembre 1985, le restrizioni alle operazioni dei residenti greci in materia di libera circolazione dei capitali;

considerando che per lo stesso motivo è parimenti giustificata, in deroga all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, una limitazione dei deflussi di divise relativi alle spese per viaggi turistici;

considerando che a norma della decisione C/85/1344 della Commissione, di cui il governo greco è stato informato in data 13 agosto 1985, gli aiuti all'esportazione, previsti dalla decisione 1574/70 del comitato monetario greco, modificata dalla decisione 350/82, avrebbero dovuto essere soppressi alla data suddetta;

considerando che la decisione 1574/70 del comitato monetario greco prevede che, quando siano state effettuate esportazioni, vengano corrisposti alle imprese pagamenti sulla base di un valore aggiunto calcolato all'esportazione; che il tasso stimato dell'aiuto si situa tra il 6,6 e il 26,4 % del prezzo fob del prodotto esportato;

considerando che, se il mantenimento dei suddetti aiuti è idoneo ad evitare che si aggravi lo squilibrio della bilancia commerciale al quale la Grecia deve attualmente far fronte, tali aiuti non possono costituire una soluzione durevole ai problemi di competitività che i prodotti greci di cui trattasi incontrano sui mercati d'esportazione; che occorre quindi, nel quadro delle misure di salvaguardia autorizzate in forza della presente decisione, limitare il periodo di applicazione di tali aiuti;

considerando che è opportuno seguire attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia, affinché le misure autorizzate possano essere eventualmente modificate o abrogate se vengono meno le condizioni che le hanno giustificate;

considerando che occorre procedere ad un riesame periodico delle misure di salvaguardia autorizzate dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia è temporaneamente autorizzata ad esigere, in occasione dell'importazione delle merci i cui elenchi figurano in allegato, l'attestato, rilasciato dalle istituzioni finanziarie competenti, dell'avvenuto versamento, presso la banca di Grecia, per un periodo di sei mesi, di un deposito in contanti infruttifero; l'importo del deposito non può superare:

— il 40 % del valore cif della merce, per i prodotti dell'elenco I;

— l'80 % del valore cif della merce, per i prodotti dell'elenco II.

La Grecia pubblica l'elenco delle summenzionate istituzioni finanziarie.

Articolo 2

La Grecia vigila a che gli attestati di deposito bancario ai sensi dell'articolo 1 vengano rilasciati in modo automatico e senza indugi.

Articolo 3

La Grecia adotta le necessarie misure affinché la banca di Grecia svincoli il deposito bancario immediatamente e senza formalità alla scadenza del periodo di sei mesi.

Articolo 4

L'importazione delle merci che figurano in allegato è esentata dal deposito bancario di cui all'articolo 1, quando le merci sono destinate ad essere riesportate; in tal caso, può essere richiesto un impegno scritto a titolo di garanzia personale, riguardante il 100 % del valore cif delle merci importate.

La Grecia adotta le misure necessarie affinché detta garanzia cessi di essere dovuta dopo che le merci in questione siano state riesportate, a condizione che la riesportazione sia effettuata entro il termine massimo di un anno dall'importazione e dalle dichiarazioni doganali risulti che il valore fob all'esportazione è superiore di almeno il 30 % al valore cif dell'importazione corrispondente.

La suddetta garanzia non è più esigibile quando l'esportazione risulta impossibile per caso fortuito o forza maggiore.

Quando le condizioni del mercato d'esportazione risultano cambiate e rendono economicamente impossibile l'esportazione prevista, il termine di un anno è prorogato, su richiesta, di sei mesi.

Articolo 5

La Grecia vigila affinché nella concessione di crediti interni connessi con le operazioni commerciali non venga effettuata alcuna discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati dagli altri stati membri.

La Grecia vigila inoltre affinché le importazioni di prodotti provenienti dagli altri stati membri possano beneficiare senza restrizioni di crediti connessi con le operazioni commerciali e concessi da non-residenti.

Articolo 6

1. La Grecia è autorizzata, in via temporanea e nei limiti elencati nell'allegato 2 della presente decisione, a vietare o ad assoggettare ad autorizzazione preventiva la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti relativi ai movimenti di capitali liberalizzati alla data della presente decisione a norma degli articoli 1 e 2 della direttiva 60/501/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 63/21/CEE (2).

2. La Grecia è autorizzata, in via temporanea, a prorogare oltre il 31 dicembre 1985 le restrizioni ai trasferimenti riguardanti le spese dei residenti della Grecia per viaggi turistici, alle condizioni seguenti:

— a decorrere dal 1° gennaio 1986, l'assegno turistico annuo per persona non può essere inferiore a 760 ECU;

— a decorrere dal 1° gennaio 1987, tale assegno viene aumentato ogni anno di almeno 40 ECU.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 3 e 5, la validità delle autorizzazioni previste dal presente articolo è di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(1) GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 919/60.
(2) GU n. 9 del 22. 1. 1963, pag. 62/63.

Articolo 7

La Grecia è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 1986 gli aiuti all'esportazione previsti dalla decisione 1574/70 del comitato monetario greco, modificata dalla decisione 350/82, che prevede pagamenti alle imprese esportatrici sulla base del valore aggiunto all'esportazione. L'incidenza di tali pagamenti non può superare il 26,4 % del prezzo fob. Le aliquote d'aiuto applicate ai vari prodotti non possono essere superiori a quelle in vigore alla data del 13 agosto 1985.

Articolo 8

Le difficoltà che possono insorgere in sede di applicazione delle misure autorizzate sono oggetto di esame in comune fra la Grecia e la Commissione.

Articolo 9

1. La presente decisione prende effetto il 22 novembre 1985.

2. La Commissione controlla l'osservanza delle disposizioni della presente decisione e segue attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia.

3. Essa si riserva, previa consultazione dello stato membro interessato, di modificare o abrogare in tutto o in parte la presente decisione, in particolare qualora constati che le condizioni che l'avevano motivata siano cambiate, ovvero i suoi effetti risultino più restrittivi di quanto il suo oggetto richieda.

4. Essa procede, entro il 31 gennaio 1986 e successivamente, all'accorrenza, ogni tre mesi ad un riesame con le autorità elleniche delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1.

5. Se, anteriormente alla data di scadenza delle deroghe concesse a norma dell'articolo 6, la Grecia invoca la persistenza di difficoltà o di gravi rischi di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Commissione procederà ad un esame d'insieme della situazione economica dello stato suddetto, allo scopo di stabilire se occorra prorogare l'applicazione della totalità o di parte delle misure di salvaguardia effettivamente in vigore.

Articolo 10

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO I

LISTA I

Elenco dei prodotti assoggettati al deposito del 40 % all'importazione

N. della tariffa doganale comune	Designazione
02.02 A I	Volatili, interi: galli, galline e polli
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma da sago
10.02	Segala
10.04	Avena
10.06 eccetto A	Riso, salvo riso destinato alla semina
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali
11.01	Farina di cereali
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06
11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate
11.08	Amidi e fecole; inulina
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balzami naturali
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili)
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (kapok, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, salvo oli di legno della Cina e olio di ricino
17.02 eccetto B I a)	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati, salvo glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

N. della tariffa doganale comune	Designazione
25.20	Pietra di gesso; anidride; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti e di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
25.24	Amianto (asbesto)
ex 25.30	Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H_3BO_3 sul prodotto secco
26.01 B	Minerali di manganesio, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso
26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici
26.04	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti
27.03	Torba (compresa la torba da lettiere) e agglomerati di torba
27.10 C III ex d)	Oli lubrificanti ed altri salvo quelli destinati agli autoveicoli
27.11 B I ex c)	Di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, unicamente i flaconi pronti di 300 g ad impiego unico, 500 g, 1, 2 e 3 kg
27.13	Paraffine, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati
ex 27.14 C	Altri residui degli oli di petroli o di minerali bituminosi, salvo coke di petrolio e bitume di petrolio
ex 27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.) eccetto soluzioni di asfalto di 60% e più e emulsioni e sospensioni di asfalto in acque, anche miscele di sostanze inorganiche (amianto)
28.17 A	Idrossido di sodio (soda caustica)
ex 28.38 A	Solfato di alluminio
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri, di un peso lordo massimo di 10 kg
32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti», prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti», pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili), ossido di titanio, cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio

N. della tariffa doganale comune	Designazione
ex 32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per le ceramiche, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, eccetto pigmenti che contengono metalli preziosi o loro composti ed eccetto preparazioni vetrificabili
35.01 eccetto A	Colle di caseina e altri
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n. 35.07) e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatte; colle d'amido o di fecole
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale ad 1 kg
36.01	Polveri da sparo
36.02	Esplosivi preparati
36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)
36.06	Fiammiferi
36.08	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili
37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito, olio di pino
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di colofonia ed oli di colofonia
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazione o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
38.19 K	Cementi, malte e composizioni simili, refrattari
39.01 A	Scambiatori di ioni
39.01 B	Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata
39.01 C I	Fenoplasti
39.01 C III	Alchidi ed altri poliesteri
39.01 C IV	Poliammidi

N. della tariffa doganale comune	Designazione
39.02 A	Scambiatori di ioni
39.02 B	Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata
ex 39.02 C I b)	Tubi di polietilene
ex 39.02 C VII b)	Tubi di cloruro di polivinile
39.02 C IX	Acetato di polivinile
39.02 C XIV	Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione non compresi nella voce n. 32.02 C
39.03 B II	Nitrati di cellulosa
ex 39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.) ad eccezione delle budella artificiali per i salumi
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati, chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)
40.05 A eccetto B	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturali o sintetici, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma, eccetto granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione
ex 40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc., ad eccezione di soluzioni e dispersioni e fili tessili ricoperti o impregnati di gomma non vulcanizzata)
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata
40.08	Lastre, fogli, nastri, bastoni e profilati, di gomma vulcanizzata, non indurita
ex 40.09	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, ad eccezione degli accessori per la conduttura di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia
42.04	Oggetti di cuoio o di pelle, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici
43.02 A	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura

N. della tariffa doganale comune	Designazione
44.02	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti in legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, striscie o nastri; legno in fuscelli; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili
44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, anche agglomerate con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici
44.12	Lana (palia) di legno; farina di legno
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato (comprese le liste e le tavolette (parchetti per pavimenti, non riunite)
44.14 A	Tavolette destinate alla fabbricazione di matite
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni prefabbricate, di legno
44.25	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito
46.02	Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliatura per l'impagliaggio di bottiglie
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.02; lavori di luffa
ex 48.01 C	Carta e cartoni kraft
ex 48.01 F	Unicamente carta e cartoni da filtro, ovatta di cellulosa e strati di fibra di cellulosa detti «tessuto», carta da stampa e carta da scrivere, carta paglia e cartone paglia, carta da imballagio a base di carta da recupero, altra carta e altri cartoni
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
ex 48.07 D	Unicamente carta detta «autoricalcante», carta e cartoni patinati o intonacati di sostanze di origine minerale o di polveri metalliche, carta e cartoni colorati in superficie, carta e cartoni intonacati o impregnati di materie plastiche artificiali, ad esclusione degli adesivi, della carta carbone e simili
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
50.02	Seta greggia (non torta)
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)

N. della tariffa doganale comune	Designazione
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto
50.05	Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta); preparati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta
50.09	Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)
51.01 A	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto
51.01 B I	Filati a vacuoli
51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) e imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o 51.02)
52.01	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati
52.02	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
53.11	Tessuti di lana o di peli fini
53.12	Tessuti di peli grossolani o di crine
54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto
54.05	Tessuti di lino o di ramiè
55.01	Cotone in massa
55.02	Linters di cotone
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati
55.04	Cotone cardato o pettinato
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna

N. della tariffa doganale comune	Designazione
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali) non preparati per la vendita al minuto
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
57.01	Canapa («Cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)
57.02	Abaca (canapa di Manilla o «Musa textilis») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)
57.04	Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta
ex 59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate salvo reti in forme determinate o non per la pesca, i filati, spago o corde
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti e i manufatti di tessuto
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bougran o tessuti simili per cappelleria
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

N. della tariffa doganale comune	Designazione
61.07	Cravatte
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseni, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto di maglia, anche elastici
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche e protezione, ecc.
64.02 A	Calzature con tomaia e suole esterne di cuoio naturale
68.01	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici
68.03	Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata
68.04	Pietre per affilare, avvivare o levigare a mano, mole e oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti o le altre parti di queste stesse materie, delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su un tessuto, carta, cartone o altre materie, anche tagliati o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
68.07	Lane di lave, scorie, rocce ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico, esclusi quelli delle voci nn. 68.12 e 68.13 e del capitolo 69
68.08	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbon fossile, ecc.)
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di granito
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie
68.15	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.)
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba) non nominati o compresi altrove
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento
69.09	Apparecchi e oggetti per usi chimici e altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio
70.03 A	Vetro detto smalto in barre, bacchette o tubi

N. della tariffa doganale comune	Designazione
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, lamiere di ferro
ex 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo, salvo le lamiere laminate a caldo di spessore superiore a 13 mm e quelle presentanti cavità o rilievi
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
73.15 A VIII	Fili nudi o rivestiti di acciai legati o acciai fini al carbonio, esclusi i fili isolati per l'elettricità
73.17	Tubi di ghisa
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte o finestre, serrande di chiusure, balaustrate, a grate, ecc.) di ghisa, ferro o acciaio; lamiere e nastri, barre, profilati, tubi, ecc. di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas complessi e liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro e acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
73.29	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.30	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.31	Punte, chiodi, rampini; graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate e altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili

N. della tariffa doganale comune	Designazione
73.35	Molle e fogli di molle di ferro o di acciaio
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
ex 73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: graffette per cinghie di trasmissione e per nastri trasportatori, palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura e la tessitura, sfere, palle e altri solidi di forme diverse per mulini
74.03 salvo A	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame salvo di leghe di rame contenenti in peso, più del 10 % di nichel
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
74.05 salvo A	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto), salvo di leghe di rame contenenti in peso, più del 10 % di nichel
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame
74.08	Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per elettricità
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine) reti e griglie di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame
74.15	Punte, chiodi, rampini, ganci, puntine di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e prodotti simili di bulloneria e di viteria di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame
74.16	Molle di rame
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
ex 74.19	Altri lavori di rame, salvo scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti e simili oggetti da borsa o da tasca, catene, catenelle e loro parti
75.06	Altri lavori di nichel
76.01	Alluminio greggio, cascami e rottami di alluminio
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm

N. della tariffa doganale comune	Designazione
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc. di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
76.12	Cavi, corde, trecce e simili di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
76.16	Altri lavori di alluminio
77.01	Magnesio greggio: cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate)
77.02	Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio
77.04	Berillio (glucinio) greggio o lavorato
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad esse per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.) di piombo
78.06	Altri lavori di piombo
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di zinco
79.06	Altri lavori di zinco
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di stagno
80.06	Altri lavori di stagno
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare)

N. della tariffa doganale comune	Designazione
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montanti, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
82.08	Macini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc. gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame
82.11 A I	Rasoi diritti
82.12	Forbici a due branche e loro lame
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
82.14	Cucchiai, cuchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni
84.06 B	Propulsori speciali del tipo «fuori bordo»
ex 84.06 C I a) 2	Unicamente motori destinati ai ciclomotori ed alle motociclette
84.06 C I b) 1	Motori a scoppio, a pistone, di 250 cm^3 almeno, destinati all'industria del montaggio
84.06 C I b) 2 ex bb)	Motori a scoppio, a pistone, salvo quelli destinati alla propulsione di navi
84.06 C II b) 1 e ex 2	Motori a combustione interna (con accensione per compressione), salvo quelli destinati ai trattori agricoli ed alle vetture ferroviarie
84.06 D II b	Parti e pezzi staccati per motori a scoppio ed a combustione interna, salvo quelli destinati ad aeromobili civili
84.10	Pompe, motopompe e turbompompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
84.11 C II	Ventilatori e simili, parti e pezzi staccati, tranne quelli destinati ad aeromobili civili
84.12 salvo A	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità, salvo quelli destinati ad aeromobili civili
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

N. della tariffa doganale comune	Designazione
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
84.17 D	Macchine ed apparecchi elettrici per la preparazione del caffè ed altre bevande calde
84.17 F	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
ex 84.18 C II	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi: apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, ad eccezione degli apparecchi per depurare olii e grassi della voce 84.18 C II a) 2
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi, pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23, salvo quelli destinati ad aeromobili civili
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per i mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi da fattoria
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
84.51 A	Macchine da scrivere
84.52	Macchine calcolatrici, macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 85.01 B I b)	Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 37 Kw e convertitori statici
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
85.10 salvo A	Lampade elettriche portatali destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09, eccettuate le lampade di sicurezza per minatori
ex 85.12 A	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
ex 85.12 B	Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali ed altri usi simili, salvo quelli destinati ad aeromobili civili
85.12 C	Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.)
85.12 D	Ferri da stiro elettrici
85.12 E	Apparecchi elettrotermici per usi domestici
85.12 F	Resistenze scaldanti
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
85.14 salvo A	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
ex 85.15 A I	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la readiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
ex 85.15 A II	Apparecchi rice-trasmittenti, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
ex 85.15 A IV	Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
ex 85.15 B	Altri apparecchi, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
ex 85.15 C	Parti e pezzi staccati della sottovoce 85.15, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili

N. della tariffa doganale comune	Designazione
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza scaricatori, limitatori di sovraccorente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati, circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco
85.23 salvo A	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione, eccettuati gli accoppiamenti (piovre e licci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello
ex 87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci, eccettuati gli autoveicoli per il trasporto di persone di cilindrata superiore a 1 610 cm^3 della sottovoce 87.02 A I, nuovi o usati
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carreli-elevatori detti «cavalier»); carelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per moticicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini; loro parti e pezzi staccati
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati
90.24 B II	Termostati
ex 90.26	Unicamente contatori d'acqua

LISTA II

Elenco dei prodotti soggetti al deposito dell'80 % all'importazione

N. della tariffa doganale comune	Designazione
01.01 A	Cavalli
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate
03.02 B eccetto I	Pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, ad eccezione delle aringhe
03.03 eccetto B IV	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), ad eccezione di calamari, seppie, ecc.
04.06	Miele naturale
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.05	Avanzi di pesci
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03
07.01 eccetto A I	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati, ad eccezione dei tuberi-seme di patata
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati

N. della tariffa doganale comune	Designazione
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio
08.02	Agrumi, freschi o secchi
08.03	Fichi, freschi o secchi
08.04	Uve, fresche o secche
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche
08.07	Frutta a nocciolo, fresche
08.08	Bacche fresche
08.09	Altre frutta fresche
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
09.01 A II	Caffè torrefatto, anche decaffeinato
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie
16.03	Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto
16.04	Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei
16.05 A e ex B	Preparazione e conserve di crostacei e molluschi, granchi, aragoste, astici e gamberetti, ad esclusione dei calamari, dei polpi del genere octopus e delle seppie
17.04	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice» «cornflakes» e simili
19.07 eccetto C	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, ad eccezione di ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

N. della tariffa doganale comune	Designazione
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati
21.07 eccetto D II b) G I a) 1, G I c) 1, G I e) 1 e G V b)	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, ad eccezione: degli iogurt aventi un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte pari o superiore all'1,5 % o non contenenti affatto tali materie, delle altre preparazioni non nominate non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, oppure aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, oppure aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, oppure ancora aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02 A	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07, non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
22.03	Birra
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande

N. della tariffa doganale comune	Designazione
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Dalla voce 23.07 C	Alimenti per cani e gatti
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
25.01 A II	Sale e cloruro di sodio puro
25.25	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con massa volumica apparente superiore o uguale a 2 500 kg/m³ ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati
Dalla voce 27.26	Esclusivamente miscele d'asfalto con soluzioni d'asfalto pari o superiori al 60 %, ed emulsioni e sospensioni d'asfalto nell'acqua, anche se miscelate a sostanze inorganiche
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi; ottenute per «enfleurage», o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
Dalla voce 33.04	Miscugli di sostanze odorifere, ad eccezione di quelli impiegati nell'industria delle bevande analcoliche
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali
34.01	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in piani (contenenti o non sapone)
Dalla voce 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie
Dalla voce 34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce 34.04
34.06	Candele, ceri, cerini, lucignoli, lumini da notte e prodotti simili
34.07	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette «cere par l'odontoiatria», presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili
39.02 B II 39.03 A II	Nastri adesivi non destinati ad un uso tecnico ricavati da prodotti di polimerizzazione
39.07 B I e ex B II	Oggetti di cellulosa rigenerata e fibre vulcanizzate ad eccezione dei dischi destinati alla produzione di prodotti per la lisciatura
Dalla voce 40.11 A	Pneumatici non destinati alle biciclette, ai velomotori ed alle macchine agricole pesanti
40.11 B II	Gomme d'altro tipo e camere d'aria, ad eccezione di quelle per biciclette, velomotori, motoveicoli e macchine pesanti per lavori di scavo e spostamento terra
40.14 eccetto A	Altri lavori di goma vulcanizzata, non indurita, ad eccezione degli articoli per usi tecnici destinati ad aeromobili civili
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli,

N. della tariffa doganale comune	Designazione
42.02 *(segue)*	boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate
44.14 eccetto A	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore, ad eccezione delle tavolette destinate alla fabbricazione di matite
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
44.17	Legno detto «migliorato», in pannelli, tavole, blocchi e simili
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
44.24	Oggetti di uso domestico di legno
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapani da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti.
44.28	Altri lavori di legno
45.03	Lavori di sughero naturale
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15 B	Unicamente carta igienica in rotoli o pacchi
ex 48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o cartone, salvo gli involucri semifiniti di cartone per il condizionamento del latte
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone

N. della tariffa doganale comune	Designazione
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
49.08	Decalcomanie di ogni sorta
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
49.11 A	Fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni
ex 49.11 B	Altre immagini, incisioni, fotografie e altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, salvo stampati pubblicitari, carte geografiche non particolareggiate, tavole anatomiche, botaniche, ecc.
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
ex 59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili ad eccezione dei filtri per la fabbricazione di sigarette
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati
ex 59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati, salvo i manufatti destinati alla produzione di pannolini assorbenti per bambini
ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, ad eccezione dei manufatti in fibra di noce di cocco
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata

N. della tariffa doganale comune	Designazione
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
ex 60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere, salvo le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata
62.01	Coperte
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio
62.05 salvo A	Altri manufatti, confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, eccettuate le rampe di evacuazione per passeggeri destinate ad aeromobili civili
63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n. 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili
63.02	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di goma o di materia plastica artificiale
64.02 salvo A	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale eccettuate quelle con tomaia e suole esterne in cuoio naturale
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti
65.01	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli
65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro striscie (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro striscie (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per cappelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti
65.06	Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi

N. della tariffa doganale comune	Designazione
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n. 66.01 e 66.02
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume e calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
67.03	Cappelli rimessi o altrimenti preparati; lana, peli e altre materie tessili, preparate per la fabbricazione di posticci e oggetti simili
67.04	Posticci (parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche, ecc.) e oggetti simili, di cappelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di cappelli (comprese le retine)
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizione a base di gesso
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)
ex 69.02	Mattoni, lastre, piastrelle da costruzione, refrattari, salvo gli oggetti a base di dolomia
69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)
69.06	Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale
69.14	Altri lavori di materie ceramiche
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare

N. della tariffa doganale comune	Designazione
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.), vetri isolanti a pareti multiple, vetri riuniti in vetrate
70.08 salvo A	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro, eccettuati i parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)
70.21	Altri lavori in vetro
71.01	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
71.04	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati
71.11	Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi

N. della tariffa doganale comune	Designazione
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite
71.16	Minuterie di fantasia
72.01	Monete
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio
ex 73.40	Altri lavori in ghisa, ferro o acciaio, salvo le graffe per cinghie e nastri trasportatori, palette e ripiani simili per il maneggio delle merci, spolette, boccole, bobine e supporti simili per la filatura e la tessitura, sfere, palline ed altri solidi di varie forme per mulini
ex 74.19	Tabacchiere, portasigarette, portacipria, astucci per trucco e oggetti simili tascabili, catene, catenine e loro parti
82.11 A II	Rasoi non diritti
82.11 B	Lame e coltelli
83.01	Serrature (compresi i fermagli e la montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
ex 83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte), eccettuati gli oggetti destinati ad aeromobili civili
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni
ex 83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni, eccettuati gli oggetti destinati ad aeromobili civili
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni

N. della tariffa doganale comune	Designazione
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule copriturac-cioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
ex 83.15 B	Altri fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di ghisa, ferro o acciaio
ex 84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezza-tura elettrica o di altra specie, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
84.19 A I	Macchine ed apparecchi per lavare le stoviglie
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavi-menti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
84.41	Macchine da cucire per uso domestico
84.58	Apparecchi automatici per la vendita
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato
ex 85.15 A III	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotele-grafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, salvo gli oggetti che sono destinati ad aeromobili civili
ex 87.02 A I b)	Autoveicoli con motore di cilindrata superiore a 1 610 cm^3 per il trasporto di persone e di merci
ex 89.01 B	Navi da diporto o da sport, battelli pneumatici
ex 90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente, eccettuati gli oggetti destinati ad aeromobili civili
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)

N. della tariffa doganale comune	Designazione
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione
90.15	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili
ex 91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli, eccettuati quelli destinati ad aeromobili civili
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili
ex 91.08	Altri movimenti finiti di orologeria, eccettuati gli oggetti destinati ad aeromobili civili
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti
91:10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali e altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)
92.02	Altri strumenti musicali a corda
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca
92.05	Altri strumenti musicali ad aria
92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.)
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori di strumenti musicali, compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi

N. della tariffa doganale comune	Designazione
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi
93.02	Rivoltelle e pistole
93.03	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.01 e 93.02)
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce
ex 94.01	Mobili per sedersi e loro parti, eccettuati gli oggetti destinati ad aeromobili civili
ex 94.03	Altri mobili e loro parti, eccettuati gli oggetti destinati ad aeromobili civili
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia; quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscinipoufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti
95.05	Tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori)
95.08	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate (compresi i lavori); lavori modellati o intagliati di cerca naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomma o resine naturali (coppole, colofonia, ecc.), di paste da modellare, ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella delle voce n. 35.03, e suoi lavori
96.01	Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico; oggetti di spazzolificio (spazzole e spazzolini, scope-spazzole, pennelli, e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; teste preparate per oggetti di spazzolificio; rulli per dipingere; raschini di gomma o di altre simili materie flessibili
96.05	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia
96.06	Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale; ecc.)

N. della tariffa doganale comune	Designazione
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n. 98.04 e 98.05
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere a nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili
98.14	Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)
98.16	Manichini e simili, automi e scene animate per mostre
99.01	Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano
99.02	Incisioni, stampe e litografie, originali
99.03	Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia
99.04	Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso né destinati ad avere corso nel paese di destinazione

ALLEGATO II

Denominazione delle operazioni	Natura delle restrizioni autorizzate in deroga agli obblighi comunitari
Investimenti diretti	Gli investimenti diretti effettuati da persone residenti negli altri stati membri possono venir subordinati alla concessione di un'autorizzazione preliminare
Investimenti immobiliari	Gli investimenti immobiliari all'estero effettuati da persone residenti possono venir subordinati alla concessione di un'autorizzazione preliminare. Quest'ultima è accordata ai residenti che emigrino facendo appello al principio della libera circolazione dei lavoratori, dipendenti ed indipendenti, per gli investimenti connessi all'inserimento od all'insediamento
Movimenti di capitali di natura personale	Potranno venire subordinati alla concessione di un'autorizzazione preliminare i donativi, i conferimenti e le doti a favore di persone non residenti nonché i trasferimenti all'estero di denaro liquido appartenente ad emigranti che non sia necessario all'inserimento od all'insediamento di lavoratori, dipendenti o meno, in applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori stessi
Operazioni su titoli	Potrà venir vietato o subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare l'acquisto da parte di persone residenti di titoli stranieri denominati in moneta straniera. Tuttavia l'acquisto da parte di residenti di titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti continuerà ad essere disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 53 del trattato d'adesione anche dopo il 31 dicembre 1985